

STATUTO DELLA FEDERAZIONE DISABILITY MANAGEMENT

Registrato ad Alessandria il 13.10.2020 n. 1614

ART. 1 - COSTITUZIONE, PRINCIPI, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita in Associazione professionale, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", l'Associazione senza fini di lucro, denominata Federazione Disability Management (in breve: FE.D.MAN) .
2. L'Associazione:
 - Federa le associazioni che operano nell'ambito del Disability Management;
 - associa e rappresenta i Disability Manager in ambito lavorativo in possesso di competenze certificate di cui al successivo art. 2 e ne attesta i requisiti di qualificazione professionale;
 - si riconosce nei principi della Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità, della Carta di Nizza e della DIRETTIVA 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
 - opera in funzione della promozione, dello sviluppo e della valorizzazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del D. Lgs 151/2015 e dall'art. 39 ter del D. Lgs 165/2001
3. L'Associazione è apertistica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e non discriminatoria
4. La sede dell'associazione è a Milano in Via Soave Francesco 15. L'associazione, inoltre, può istituire sedi periferiche regionali e in altri stati.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e sarà comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. L'Associazione è regolata dalle norme di legge, da quelle del presente Statuto, da Regolamenti e da un proprio Codice Deontologico. Regolamenti e Codice Deontologico sono redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.
7. I Regolamenti integrano lo Statuto in merito a specifiche regole di gestione e funzionamento degli organi associativi.
8. Il Codice deontologico definisce i valori, i principi e le regole di condotta dei soci per l'esercizio delle loro attività professionali e per la loro partecipazione all'Associazione.
9. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

ART 2 – DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, DELLE COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ DEL DISABILITY MANAGER

1. Il Disability Manager in ambito lavorativo (altrimenti detto "Esperto della gestione delle risorse umane con disabilità" o "Responsabile dell'inserimento lavorativo") è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specialistici post laurea che interviene, quale responsabile di tutto il processo di inserimento, inclusione e integrazione socio-lavorativa delle persone con problemi di salute ed in condizioni di fragilità all'interno degli enti e delle imprese pubbliche e private: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento e mantenimento in azienda, fino allo sviluppo professionale e organizzativo.

Il grado di specializzazione su ciascuno dei processi sopra citati dipende dalle dimensioni dell'organizzazione presso cui opera e dalle modalità di divisione del lavoro ed alla collocazione gerarchico-funzionale all'interno dell'azienda. Può operare anche in qualità di consulente esterno.

La sua finalità è quella di garantire corretti processi di inserimento, inclusione, integrazione, mantenimento del posto di lavoro, ritorno al lavoro delle persone con problemi di salute ed in condizioni di fragilità, collaborare con le reti territoriali/servizi per l'inserimento in azienda e, contestualmente adattare l'organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni delle persone di cui sopra con un'attenzione alle misure di abbattimento delle barriere fisiche e culturali, di welfare aziendale, smart working e lavoro agile.

I processi di lavoro entro i quali agisce questo profilo professionale sono l'integrazione socio-lavorativa delle persone con problemi di salute ed in condizioni di fragilità, che si articolano in: rispetto degli obblighi della normativa vigente in materia di inserimento di persone con disabilità certificata, individuazione del profilo del personale da assumere; ricerca, selezione ed assunzione del personale; addestramento, formazione (anche in termini di analisi e individuazione dei bisogni formativi per favorire i processi di inclusione, mantenimento e ritorno al lavoro); analisi e valutazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; valutazione del potenziale; pianificazione delle carriere; definizione ed implementazione delle politiche retributive; servizi sociali, salvaguardia della salute fisica e mentale del personale; adeguamento degli spazi lavorativi; abbattimento delle barriere materiali e immateriali; comunicazioni e relazioni con il personale; relazioni sindacali; licenziamenti individuali.

Il Disability Manager in ambito lavorativo si relaziona ed interagisce con le strutture / funzioni aziendali coinvolte nel processo organizzativo d'impresa (figure preposte alla gestione delle risorse umane, addetti alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, rappresentanti sindacali interni, ecc.).

2. I requisiti relativi all'attività professionale del Disability manager in ambito lavorativo in termini di conoscenze, abilità e competenze, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF 6) sono compiutamente definiti in Regolamenti sottoposti al Comitato scientifico di cui all'art. 14 e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 3– FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli scopi dell'Associazione sono:
 - a) tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;
 - b) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, con il precipuo obiettivo della tutela dell'utente;
 - c) valorizzare e tutelare le conoscenze, le competenze, le capacità professionali e gli interessi degli associati come portatori delle conoscenze e competenze più avanzate e qualificate nelle tematiche dei processi di integrazione, inclusione, mantenimento del posto di lavoro, ritorno al lavoro delle persone con problemi di salute ed in condizioni di fragilità;
 - d) promuovere e tutelare la riconoscibilità economica, giuridica e istituzionale dei soci;
 - e) promuovere specifiche iniziative rivolte alla valorizzazione e alla diffusione della professione di Disability Manager in ambito lavorativo ("Esperto della gestione delle risorse umane con disabilità" o "Responsabile dell'inserimento lavorativo" o altrimenti detto) sia sul territorio nazionale che sul piano internazionale;
 - f) promuovere, l'aggiornamento professionale dei propri iscritti in forma diretta o indiretta, anche avvalendosi del "Comitato Scientifico" di cui all'art. 14;

- g) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
 - h) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
 - i) rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche e previa iscrizione di FE.D.MAN all'Elenco MISE ai sensi della legge 4/2013 recante disposizioni sulle professioni non regolamentate, un'attestazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013, volta a:
 - regolare l'iscrizione del professionista all'Associazione;
 - controllare i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
 - indirizzare gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 - fornire garanzie all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013;
 - j) gestire la tenuta di un registro FE.D.MAN. dei Disability Manager iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della Legge 4/2013;
 - k) autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 4 comma 1, 7 e 8 della Legge 4/2013.
2. L'Associazione, inoltre, si propone di:
- a) fornire consulenza tecnica e scientifico - culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale, europeo ed internazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
 - b) svolgere nei confronti di terzi corsi d'aggiornamento culturale e professionale in presenza e/o in e-learning;
 - c) predisporre documentazione sul sito dell'Associazione a servizio dei Soci;
 - d) organizzare (e/o partecipare a) manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche ;
 - e) intrattenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni di categoria, ordini professionali, Università pubbliche o private, altre associazioni finalizzate a scopi sociali, singoli, Enti o altre Autorità in Italia e nella Unione Europea, che si occupano più in generale di temi legati a disabilità e mondo del lavoro;
 - f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché altre associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - g) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di pubblicazioni;
 - h) partecipare in modo autonomo, o insieme a realtà pubbliche e/o private a progetti nazionali e/o internazionali;

- i) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statuari e/o promuovere l'Associazione.
3. L'Associazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali nonché da enti e realtà nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

ART. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione ;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L' Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione , almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale.
4. I soci possono essere:
 - a) - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali (con i limiti di rieleggibilità di cui all'art.12), la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa annuale.
 - b) - Soci effettivi : coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.
5. Con apposito Regolamento si potranno provvedere ulteriori classificazioni nell'ambito della categoria dei soci.
6. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale (entro il mese di aprile dell'anno di riferimento) per essere iscritti nel libro soci.

7. L'ammontare della quota associativa annuale, diversificata tra persone fisiche e giuridiche, è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.
8. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo, e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale di Associazione.
9. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione strettamente legate all'organizzazione della stessa per il raggiungimento dei fini sociali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazione alle riunioni assembleari e degli altri organi associativi, etc.) sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
10. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri definiti dal presente Statuto e dai Regolamenti, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'Associazione. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato (su modello predisposto all'uso dall'Associazione), con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. In caso di persona fisica la domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguimento dell'attestazione di un corso di perfezionamento in Disability Management (o profilo analogo) secondo le specifiche individuate nei Regolamenti.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. La qualità di socio è intrasmissibile.
4. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e con le disposizioni contenute nel Codice Deontologico;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Deontologico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a mantenere, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti .
- al pagamento nei termini della quota associativa annuale.

2. Le persone giuridiche associate all'associazione, in occasione delle Assemblee ordinarie o straordinarie, partecipano attraverso il proprio rappresentante legale (o altra persona munita di delega) che avrà diritto di voto.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di Disciplina;
- il Comitato Scientifico.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. In entrambi i casi può essere convocata in videoconferenza con le stesse modalità previste per l'assemblea in presenza, salvo nel caso in cui si debba procedere all'elezione degli organi statutari, per la quale è – di norma – prevista l'effettuazione in presenza.
3. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione . E' ordinaria in tutti gli altri casi.
4. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari.
5. Le persone giuridiche associate all'associazione, purché nelle condizioni di cui al precedente comma, partecipano attraverso il proprio rappresentante legale (o altra persona munita di delega), che ha diritto di voto.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo.

7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
9. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
10. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione può avvenire anche in forma elettronica/telematica all'indirizzo email fornito da ciascun Socio con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo.
11. La pubblicazione sul sito internet dell'associazione della convocazione dell'assemblea dei soci contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la formale convocazione scritta di cui al punto precedente
12. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
13. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto come "Segretario" (...) e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
14. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono pubblicate sul sito dell'Associazione e conservate agli atti presso la Sede dell'Associazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti .
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - approva il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
 - elegge (e revoca) i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' Associazione;
 - elegge e revoca i membri del Collegio di Disciplina ;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva i Regolamenti e le loro variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione .
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione .
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Vicepresidente, e può nominare altresì il Segretario e il Tesoriere.
4. Il Tesoriere, se nominato, riceve la delega per la gestione ordinaria dei fondi finanziari, per la raccolta delle quote associative, dei contributi dai sostenitori e di altri soggetti economici e istituzionali, per la gestione dei rapporti con aziende di credito e altri soggetti finanziari. Il Tesoriere dipende funzionalmente dal Presidente al quale deve fornire una continua informazione sulla posizione finanziaria dell'Associazione anche a garanzia della responsabilità del Presidente verso terzi.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti e può essere svolto in videoconferenza.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o da membro del Consiglio Direttivo all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e la presenza del Presidente o del Vice Presidente. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
14. Ai sensi del presente articolo è da considerarsi "presenza effettiva" anche quella del consigliere connesso attraverso un sistema tecnologico di comunicazione, anche a distanza, idoneo a garantire la manifestazione, in qualsiasi modo, della propria volontà.
15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i responsabili/referenti delle sedi periferiche regionali ed estere.

ART. 13 - PRESIDENTE

1. Il Presidente, scelto tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Esso:
 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
 3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTI. 14 – IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica di supporto agli altri organi dell'Associazione.
3. Su richiesta del Consiglio Direttivo può fornire pareri sull'individuazione di linee guida per l'aggiornamento continuo degli associati, in osservanza di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett d) della Legge 4/2013.

ART. 15 – IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Il Collegio è costituito da tre membri effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti;
2. Il Collegio decade con il decadere del Consiglio Direttivo
3. Il Collegio esercita la vigilanza sulla osservanza dei Regolamenti e del Codice Deontologico.

ART. 16 - SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 17 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi vigenti in materia nonché nei Regolamenti interni.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione di quanto contenuto nel presente Statuto ed in qualsiasi causa imputabile all'attività statutaria, il Foro competente è quello di Milano.

08/10/2020